



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e
VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2017

Misure per il contrasto alla desertificazione commerciale nei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del fenomeno di chiusura ed abbandono degli esercizi commerciali primari di vicinato, nei territori dei piccoli comuni. È l'effetto desertificazione, il quale lascia una buona parte dei comuni italiani totalmente sprovvisti di servizi primari, rendendo difficile, se non impossibile, per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, come pane, latte e carni, senza doversi spostare per chilometri dalla propria abitazione. In particolare, i dati che emergono sul fronte degli esercizi alimentari sono allarmanti: circa il 62 per cento degli 8.100 comuni italiani rischia di rimanere senza esercizi commerciali alimentari, con disastrosi risvolti a livello locale e nazionale, sia in termini economici che occupazionali. Di non poco conto sono le ricadute che la chiusura delle attività di vicinato produce a carico delle fasce sociali più deboli della popolazione, in primo luogo degli anziani, che trovano in questi piccoli esercizi un punto di riferimento essenziale, dove sono radicate le loro abitudini e tradizioni. La desertificazione, infatti, porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità

più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento. L'adozione di misure di tutela delle piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, permetterebbe quindi di preservare il legame che i cittadini hanno con il loro territorio, recuperando la storia e le tradizioni degli stessi territori che le ospitano. A tal fine, il presente disegno di legge, all'articolo 1, dispone, per il triennio 2017, 2018 e 2019, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'istituzione della zona franca urbana per contrastare i fenomeni di desertificazione e di disagio sociale derivanti dalla chiusura di esercizi commerciali primari. In particolare, alle imprese individuali che presentano un reddito pari o inferiore a 25.000 euro, ubicate nei territori della zona franca urbana, sono riconosciute le seguenti agevolazioni fiscali: esenzione dal pagamento dell'aliquota del 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente i 15.000; esenzione dal pagamento per un importo pari al 30 per cento dell'aliquota IRAP; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca e destinati a sede dell'attività commerciale. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Zone franche urbane)

1. Per il triennio 2017, 2018 e 2019, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi, sono istituite zone franche urbane, ai sensi del comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese individuali ubicate all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1, le quali:

a) rispettano la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari o inferiore a 25.000 euro;

b) appartengono al settore di attività ATECO 47.2;

c) sono già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) svolgono la propria attività all'interno della zona franca urbana, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esenzione dal pagamento dell'aliquota del 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente i 15.000 euro;

b) ai fini dell'imposta sulle attività produttive, esenzione dal pagamento per un importo pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca urbana di cui al comma 1, di proprietà dei soggetti di cui al presente articolo, destinati all'esercizio dell'attività economica.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.